



n° 1267 del 20 APR. 1999

OGGETTO

Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico.

Artt. 3. d) e 23 - L.R. 8/1998.

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Bruno Caneila
Assessori	Raffaele Bazzoni
	Sergio Beriato
	Pierluigi Bolla
	Franco Bozzolin
	Iles Braghetto
	Cesare Campa
	Gaetano Fontana
	Fabio Gava
	Massimo Giorgetti
	Francesco Piccolo
	Floriano Pra
	Raffaele Zanon
Segretario	Gianfranco Zanetti

L'Assessore regionale alla Formazione professionale e diritto allo studio dott. Cesare Campa. riferisce quanto segue.

La recente legge regionale 7.4.1998, n°8 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" prevede, tra gli interventi in materia, l'erogazione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico (art.3 d) ed art.23).

In particolare, la normativa di cui sopra - precisato che le Aziende regionali per il D.S.U., per i suddetti benefici possono stanziare al massimo una somma pari al 2% del contributo annuale regionale di funzionamento - attribuisce la competenza alla concessione di tali sussidi straordinari ai Direttori delle Aziende, i quali nell'esercizio di tale potere, debbono:

- A) valutare la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente;
- B) attenersi ai criteri obiettivi fissati dalla Giunta regionale;
- C) assegnare un importo monetario che, sommato ad altri benefici fruiti dallo studente in forma diretta, non superi gli importi fissati per le borse di studio.

Sorge pertanto la necessità che la Giunta regionale approvi i parametri obiettivi cui i Direttori delle Aziende debbono riferirsi nell'erogazione dei benefici in esame.

Al riguardo, evidenzia il Relatore, la struttura competente, sentite le Aziende e muovendo dall'analisi interpretativa della norma e dal significato sostanziale che essa assume nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio universitario ha rilevato che:

- il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, tali da ostacolare la continuità nel corso di studi prescelto dallo studente;
- il sussidio straordinario si configura quale intervento erogabile una sola volta nel corso degli studi di ogni studente, in quanto è evidente che qualora la condizione economica di particolare gravità divenga condizione consolidata, lo studente potrà concorrere, posseduti i requisiti di merito, alle borse di studio.

Mod. B - copia

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di L. _____ (Euro _____) sui cap. _____ del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 54 della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
(spazio riservato per l'eventuale invio alla Commissione statale di controllo)

Da tali premesse, osserva il Relatore, si è pervenuti ad individuare i seguenti criteri:

- 1) destinatario del provvedimento di assegnazione del sussidio straordinario potrà essere solamente lo studente sino al 1° anno fuori corso, non assegnatario di borsa di studio nell'anno accademico in corso;
- 2) l'assegnazione del sussidio straordinario potrà avvenire una sola volta nel corso di studi dello studente;
- 3) gli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;
- 4) "la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente" viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) studenti in possesso della condizione economica prevista per l'accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle D.G.R. n°2238/98 e n°3793/98, i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave certificata di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza);
 - b) studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle D.G.R. N°2238/98 e N°3793/98, la cui condizione economica, decorsi i termini per l'accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l'accesso alle predette provvidenze (oramai non più consentito) e tale da compromettere il proseguimento degli studi.

A conclusione della propria relazione, l'Assessore Cesare Campa propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore alla Formazione Professionale e Diritto allo Studio Cesare Campa, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 7.4.1998, n°8;
- Condivise le considerazioni di cui in narrativa;

DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri, cui i Direttori degli ESU-ARDSU veneti dovranno attenersi nell'erogazione dei sussidi straordinari previsti dagli artt. 3 d) e 23 L.R. 8/98:
 - 1) destinatario del provvedimento di assegnazione del sussidio straordinario potrà essere solamente lo studente sino al 1° anno fuori corso, non assegnatario di borsa di studio nell'anno accademico in corso;
 - 2) l'assegnazione del sussidio straordinario potrà avvenire una sola volta nel corso di studi dello studente;
 - 3) gli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;

4) "la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente" viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) studenti in possesso della condizione economica prevista per l'accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle D.G.R. n°2238/98 e n°3793/98, i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave certificata di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza);
- b) studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle D.G.R. N°2238/98 e N°3793/98, la cui condizione economica, decorsi i termini per l'accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l'accesso alle predette provvidenze (oramai non più consentito) e tale da compromettere il proseguimento degli studi.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dot. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan